



SCHOLA CANTORUM SANTA CECILIA

VIA GORZONE N° 13 - 36015 SCHIO (VI)

Atto esente da:
- Imposta di registro ex art. 82, comma 3;
- Imposta di bollo ex art. 82, comma 5;
del D. Lgs. n. 117/2017

Schola Cantorum S. Cecilia A.P.S.
Sede Legale c/o Parrocchia di S. Pietro Apostolo-Via Cavour n.3 Schio
Sede sociale Via Gorzone n. 13 – 36015 Schio VI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Nr. 1/2020 della raccolta dei Verbali delle Assemblee

Sia noto a chi interessi che a seguito di regolare convocazione a cura del Presidente, il giorno 06 /10 / 2020 alle ore 22.30, nella sede legale dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati.

Effettuata la verifica poteri risultano:

PRESENTI n. 18: segue elenco presenti (in allegato le firme nel modulo delle normative vigenti anti Covid-19)

Bolfe Anna, Galiotto Alessandra, Valente Laura, Rigato Anna Maria, Sella Melissa, Lagni Franca, Miola M. Cecilia, Finesso Flavia, Poletto Alessandra, Bell Christine, Bolfe Mario, Genovese Angelo, Pagano Dritto Giuseppe, Bolfe Alberto, Galiotto Bruno, Greco Paolo, Matteazzi Flavio, Silvestri Luciana.

ASSENTI n. 2: segue elenco assenti

Drago Maria Romana, Dal Santo Francesco.

Essendo presenti n. 18 su n. 20 iscritti a Libro Soci, ai sensi dello Statuto vigente, l'Assemblea può considerarsi regolarmente costituita ed in grado di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. ADEGUAMENTO STATUTO AL D. LGS. N. 117/2017.

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO APS / RUNTS TENUTO DALLA REGIONE VENETO.

Assume la presidenza la Signora Silvestri Luciana la quale propone quale segretario verbalizzante il Signor Bolfe Alberto il quale accetta. L'Assemblea approva.



1. ADOZIONE NUOVO STATUTO PER ADEGUAMENTO AL D. LGS. N. 117/2017

PREMESSO CHE

- dal 10/ 12 / 1992 è costituita la Associazione "Schola Cantorum S. Cecilia" il cui ultimo adeguamento statutario risale al 02/07/2019 effettuato con scrittura privata registrata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Valdagno (VI) in data 30/07/2019 al n. 1056 – Serie 3.

Per poter accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in quanto Associazione di Promozione Sociale, i soci riuniti in Assemblea Straordinaria convengono di proseguire nella loro attività in quanto Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta che assumerà la seguente denominazione:

- **"Schola Cantorum S. Cecilia A.P.S.";**

- **l'A.P.S. ha sede legale in Schio (VI) Via Cavour n. 3;**

- l'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo;

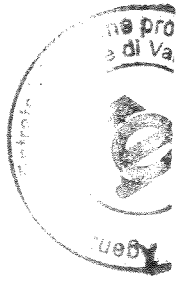
- l'associazione avrà come principi informatori quelli analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente verbale: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni degli associati volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Tutto ciò premesso, dopo averne data lettura ed averlo discusso articolo per articolo, l'Assemblea con voti favorevoli unanimi, delibera di approvare lo Statuto, composto da n. 32 articoli, allegato al presente verbale del quale fa parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sostituisce i precedenti in ogni loro parte.

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO APS/RUNTS TENUTO DALLA REGIONE VENETO

L'Assemblea conferisce mandato al presidente perché:

- provveda alla registrazione del presente atto nei modi e termini di Legge;



- faccia richiesta alla Regione Veneto per l'iscrizione all'Albo delle APS / RUNTS nei modi e termini indicati dalla Direzione dei Servizi Sociali della Regione medesima.

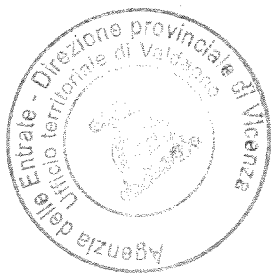
Esauriti i punti all'ordine del giorno e non venendo chiesta da altri la parola, il Presidente alle ore 23.00 dichiara chiusa l'Assemblea. Fatto, letto e sottoscritto a Schio il 06 / 10 / 2020

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria: Silvestri Luciana

Silvestri Luciana

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria: Bolfe Alberto

Bolfe Alberto



**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

REGISTRATO IL **23 OTT. 2020**
AL N. **1460** SERIE **3**
TASSE LIQUIDATE EURO **Esente**

IL FUNZIONARIO (*)

Marina Faggion

(*) Firma supplegata del Direttore Provinciale

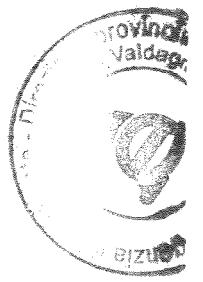


SCHOLA CANTORUM S. CECILIA - SCHIO

In data 6/10/2020 i coristi/strumentisti presenti dichiarano che all'ingresso delle prove/concerto NON presentano segni e/o sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre, tosse secca, mal di gola, astenia...).

Dichiarano altresì di attenersi alle norme igienico-sanitarie di prevenzione dell'infezione a tutela loro, del gruppo e del pubblico come previsto dalla normativa vigente.

NOME e COGNOME	PROVE/CONCERTO + ASSEMBLEA STAGIONE	FIRMA PER AUTODICHIARAZIONE
Bolfe Anna	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Anna Bolfe</i>
Galiotto Alessandra	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Alessandra Galiotto</i>
Valente Laura	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Laura Valente</i>
Sella Melissa	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Melissa Sella</i>
Rigato Annamaria	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Rigato Annamaria</i>
Miola M. Cecilia	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Miola M. Cecilia</i>
Finesso Flavia	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Flavia Finesso</i>
Lagni Franca	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Franca Lagni</i>
Drago Romana	☐ PROVE ☐ CONCERTO	ASSENTE
Poletto Alessandra	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Alessandra Poletto</i>
Bell Christina	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Christina Bell</i>
Bolfe Mario	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Mario Bolfe</i>
Pagano Giuseppe	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Giuseppe Pagano</i>
Dal Santo Francesco	☐ PROVE ☐ CONCERTO	ASSENTE
Bolfe Alberto	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Alberto Bolfe</i>
Genovese Angelo	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Angelo Genovese</i>
Galiotto Bruno	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Bruno Galiotto</i>
Greco Paolo	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Paolo Greco</i>
Matteazzi Flavio	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Flavio Matteazzi</i>
XXXXXX	☐ PROVE ☐ CONCERTO	
Silvestri Luciana	☒ PROVE ☐ CONCERTO	<i>Luciana Silvestri</i>





SCHOLA CANTORUM SANTA CECILIA

VIA GORZONE N° 13 - 36015 SCHIO (VI)

Atto esente da:
- Imposta di registro ex art. 82, comma 3;
- Imposta di bollo ex art. 82, comma 5;
del D. Lgs. n. 117/2017

Schola Cantorum S. Cecilia A.P.S.
Sede Legale c/o Parrocchia di S. Pietro Apostolo-Via Cavour n.3 Schio
Sede sociale Via Gorzone n. 13 – 36015 Schio VI

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<Schola Cantorum S. Cecilia A.P.S.>>, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Associazione già istituita con atto in data 20 febbraio 1914, si costituisce in Associazione non riconosciuta il 10.12.1992, con attribuzione del Codice Fiscale 92006140245 in data 10.12.1992 e registrata all'ufficio del Registro di Schio il 14.12.1992 al n. 1392 serie 3. Dal 10/ 12 / 1992 è costituita la Associazione "Schola Cantorum S. Cecilia" il cui ultimo adeguamento statutario risale al 02/07/2019 effettuato con scrittura privata registrata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Valdagno (VI) in data 30/07/2019 al n. 1056 – Serie 3.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Cavour n. 3 presso la Parrocchia di S. Pietro Apostolo nel comune di Schio (VI)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.



ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sue principali finalità sono:

- La centralità della figura del Corista inserito in una realtà di vita di gruppo finalizzata al crescere insieme vocalmente e musicalmente per costruire un Coro di qualità;
- L'apertura verso momenti di condivisione solidale;
- La collaborazione con altre realtà istituzionali, artistiche, associative o altro

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle di cui all'**art. 5 D. Lgs. 117/2017, comma 1 lettera i)**: *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo.*

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Assolvere al servizio liturgico in Parrocchia.
- Corsi di propedeutica musicale, canto corale e vocalità



- 
- Promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività nel campo musicale, ricercando momenti di confronto e collaborazione con altre forme associative e con enti pubblici e privati o il mondo della scuola.
 - Indire concorsi e rassegne
 - organizzare concerti, seminari di studio, convegni, spettacoli teatrali, gemellaggi musicali, tournée musicali in Italia ed all'estero ed altre manifestazioni utili alla crescita musicale ed artistica del coro.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'APS opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

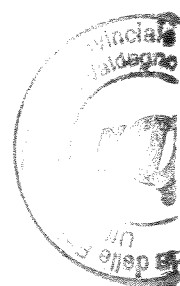
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale non è trasmissibile, rimborsabile né rivalutabile.



ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, che siano state autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontarietà del rapporto associativo)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Presidente.



L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che può ricorrere in appello entro 30 giorni all'Assemblea, la quale delibererà, a voto segreto, al riguardo.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di controllo, se superati i limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017 e come disciplinato da questo articolo.
- Organo di revisione legale dei conti, se superati i limiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017 e come disciplinato da questo articolo.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

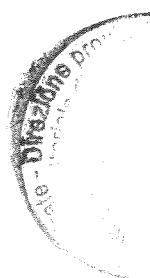
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.



I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o quando l'assemblea ritenga opportuno il voto segreto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo

Atene - Direzione

scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Esso è composto da **numero di membri minimo 3 massimo 7** eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, ne fanno parte di diritto il Direttore e l'organista fisso.

Dura in carica per n. 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati, finché perdura il loro status di Soci Ordinari.

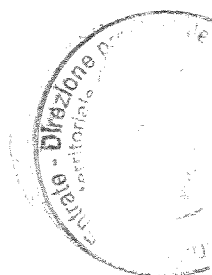
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. Esso attribuisce le cariche sociali fra i propri componenti.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.





Ai lavori del Consiglio Direttivo ordinariamente partecipa la/il Maestro del Coro. Ad ella/egli spetta la Direzione Artistica del coro e sarà sentito il suo parere sulle decisioni prese in sua assenza e non ha diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo è demandata la scelta o riconferma del/la Maestro.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea.

ART. 16 (Il Presidente ed il Vicepresidente)

Il presidente è nominato da e tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti; esso rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è nominato da e tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea a maggioranza dei presenti; sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Laddove nominato, l'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;





- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e, laddove nominato, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;





- proventi da cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione (DM 5 marzo 2020) e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal





Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari iscritti nell'apposito registro, che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle



comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Fatto, letto e sottoscritto a Schio il 06/ 10 / 2020 il presente documento consta di n. 12 (dodici) pagine inclusa la presente.

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria: Silvestri Luciana
(Luciana Silvestri)

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria: Alberto Bolfe
(Alberto Bolfe)



